

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 12/07/2021

Esame del ricorso n. 0047894/2021 del 13/01/2021

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 12/07/2021

FATTO

1. Parte attrice, contitolare di n. 1 buono fruttifero postale (BFP) – sottoscritto in data 3 agosto 2001, per un valore nominale di Lire 5.000.000 – lamenta di aver ricevuto dalla resistente il rifiuto del rimborso del titolo per effetto dell'intervenuta prescrizione. In particolare, l'istante si duole che il buono non riporti *"alcun elemento dal quale si possa evincere la [...] data di scadenza [e] la [...] durata"*. La convenuta avrebbe, peraltro, finanche omesso di consegnare ai sottoscrittori la documentazione informativa dalla quale questi ultimi avrebbero potuto evincere le condizioni di rimborso.

2. Il ricorrente chiede, pertanto, la liquidazione del BFP, per sorte capitale – pari alla somma di euro 2.582,28 –, *"a titolo risarcitorio e/o restitutorio oltre agli interessi previsti dal Buono"*.

2. Alle contestazioni replica la convenuta, che preliminarmente oppone l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, giacché la presente controversia ha ad oggetto titoli emessi nel 2001, e dunque condotte anteriori al 1° gennaio 2009. L'istituto di credito segnala che il ricorso è, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro, dal momento che le odierne contestazioni hanno ad oggetto *"prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario"*. Nel merito, la



convenuta invoca il rigetto del ricorso, precisando che il buono fruttifero in oggetto appartiene alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica "AA2". I BFP appartenenti a tale serie possono essere rimborsati alla scadenza, fissata al termine del settimo dall'emissione. In particolare, la convenuta osserva che il titolo oggetto di contestazione è da reputarsi scaduto e infruttifero dal 3 agosto 2008, con il diritto al rimborso che si è prescritto dopo dieci anni dalla scadenza del buono.

DIRITTO

1. L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF. Secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda della parte ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici, dando così luogo all'incompetenza temporale, ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'Arbitro (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020). Nel caso di specie, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi in epoca successiva al 1° gennaio 2009, allorché egli – chiesto il rimborso del titolo – si è visto rifiutare la richiesta per asserita prescrizione. Pertanto, nel ricorso in esame, la competenza dell'Arbitro non può essere negata.
2. Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'ABF *ratione materiae*, si osserva che sia la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, e i successivi aggiornamenti, ricomprendono tra gli intermediari "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". Nell'ambito dell'attività di bancoposta rientra, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", la raccolta del risparmio mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014). Ne segue che l'eccezione in esame avanzata da parte resistente non può, dunque, essere accolta.
3. Ciò posto, nel caso di cui si tratta è pacifico che il n. 1 BFP oggetto di disputa sia stato sottoscritto il 3 agosto 2001, per un valore nominale di Lire 5.000.000, al tempo in cui risultava in emissione la serie "AA2", istituita con d.m. 29 marzo 2001.
4. L'art. 8 del richiamato Decreto prevede che i titoli in esame "possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione".
5. Con riferimento, invece, alla prescrizione, l'art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 ha stabilito il principio generale secondo cui "I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi".
6. Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 8056 del 21 marzo 2019, ha chiarito che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati "al termine del [...] anno successivo a quello di emissione", deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento; principio, questo, ritenuto *a fortiori* valido allorché i titoli prevedano espressamente – come nel caso in esame – che



la prescrizione decorre “dal 1° gennaio successivo all’anno in cui cessa la fruttuosità” (cfr. Coll. Roma, decisione n. 17203/2019).

7. Ne segue che, nel caso di specie, il termine prescrizione ha iniziato a decorrere dal 31 dicembre 2008, per poi maturare in data 31 dicembre 2018. Tale data si colloca evidentemente prima della tentata riscossione del titolo, che – in base alla documentazione in atti – può essere fatta verosimilmente risalire a settembre 2020.

8. Alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio non può che concludere che il diritto a vedere “liquidat[o], in linea capitale e interessi”, il buono in questione si è irrimediabilmente prescritto.

9. Tanto stabilito, deve d’altra parte tenersi a mente il principio già rilevato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 17814 del 10 luglio 2019, secondo il quale “la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, salva tuttavia la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l’inottemperanza al dovere di informazione”.

10. Ebbene, a quest’ultimo riguardo, la domanda proposta da parte ricorrente – avente ad oggetto il rimborso “a titolo risarcitorio” del valore del BPF sottoscritto, che può essere interpretata come una domanda di risarcimento del danno cagionato mediante la violazione del dovere di informazione di cui si è detto – è da interpretarsi proprio nel senso di una pretesa risarcitoria come indicata dall’appena richiamato Collegio di Coordinamento.

11. In merito, se si considera che la consegna del predetto foglio informativo avrebbe costituito oggetto di uno specifico obbligo dell’intermediario sulla base delle condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta, è all’intermediario obbligato che spetterebbe, a fronte della contestazione della mancata consegna di detto foglio, la prova d’averlo consegnato.

12. Non avendo, tuttavia, parte resistente fornito alcuna prova dell’adempimento di un siffatto obbligo, né potendosi assumere che un tale adempimento debba restare indifferente nel valutare il danno che ne è derivato in capo a parte ricorrente, solo perché le informazioni omesse avrebbero potuto essere attinte *aliunde* (dalla Gazzetta Ufficiale, presso gli uffici postali, sul sito internet di Cassa Depositi e Prestiti), la condotta omissiva dell’intermediario resistente deve ritenersi illegittima e direttamente pregiudizievole per la parte ricorrente, la cui domanda di risarcimento merita pertanto di essere accolta.

13. In questi sensi, come già affermato da questo Collegio (cfr. decisione n. 11045/2020), la parte ricorrente ha diritto di essere risarcita del danno subito; diritto che a sua volta, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, si prescriverebbe entro cinque anni (e quindi, nel caso di specie, nel 2025) dal giorno in cui consta che l’emittente si è rifiutato di rimborsare i titoli di cui si tratta a causa della prescrizione.

14. Al contempo, ritiene il Collegio che il danno risarcibile sia, nell’odierna controversia, costituito dal capitale versato dai contitolari, ma non dal rendimento dei titoli. Se, infatti, è ragionevolmente certo che, ove fossero stati informati della scadenza degli stessi, i possessori avrebbero tempestivamente presentati i buoni all’incasso, è viceversa impossibile determinare il giorno in cui ciò sarebbe potuto avvenire e, di conseguenza, il rendimento dei titoli che parte attrice ha perduto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

15. In relazione a quanto precede, il ricorrente ha, dunque, diritto al rimborso di euro 2.582,28, pari al capitale versato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di euro 2.582,28, pari al capitale versato. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA

